REGOLAMENTO (CE) N. 708/96 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1996

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di diritti di importazione presentate nel mese di aprile 1996 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione, dell'11 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1º luglio 1995 — 30 giugno 1996) (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1977/95 prevede un'eventuale nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non siano state presentate domande di titoli di importazione entro il 29 febbraio 1996;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 514/96 della Commissione, del 25 marzo 1996, relativo alla ridistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1977/95 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (²), ha stabilito le quantità di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che possono essere importate a condizioni speciali entro il 30 giugno 1996;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1977/95 prevede la possibilità di ridurre i quanti-

tativi richiesti; che le domande presentate per i prodotti A vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti; considerando che non sono stati chiesti titoli di importazione per i prodotti B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuna domanda di diritti di importazione presentata in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1977/95 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso:

— 0,747 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CE) n. 514/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 8. (2) GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 20.